



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA**

DGR n. 51 del 31/01/2023

OGGETTO: D.LGS. 03.04.2006, N. 152 - L.R. 19.12.2007, N. 45 – DGR N.454 DEL 12.07.2016 ACCORDO DI PROGRAMMA "IMPRESA AGRICOLA PULITA". APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 31/01/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA

DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA

D.LGS. 03.04.2006, N. 152 - L.R. 19.12.2007, N. 45 – DGR N.454 DEL 12.07.2016

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA “IMPRESA AGRICOLA PULITA”.
APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo ha come obiettivo l’efficacia dell’azione tecnico-amministrativa degli Enti pubblici preposti alla gestione dei rifiuti ed anche politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative comunitarie e nazionali di settore nonché di modernizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso il superamento della frammentazione esistente nell’organizzazione dei servizi ed il ricorso ad una rete integrata di impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti, al fine precipuo di realizzare tutti gli interventi necessari a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, un uso efficiente delle risorse nonché l’autosufficienza regionale nella gestione dei flussi di rifiuti, in particolare di quelli urbani;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo presenta una realtà formata da numerose aziende agricole, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti anche pericolosi per i quali vi è un’oggettiva difficoltà a garantire una corretta gestione;

CONSIDERATO che per operare efficacemente occorre coinvolgere **Organizzazioni Professionali Agricole** (Confagricoltura, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Coldiretti e COPAGRI) interessate, gli enti, gli operatori e le aziende che operano nell’ambito dei servizi pubblici d’igiene urbana, nonché il sistema di impianti di raccolta/recupero/smaltimento presenti nella Regione Abruzzo;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sul GUUE del 22.11.2008, n. L. 312;

VISTA la Direttiva 2018/851/UE, che modifica la Direttiva 2008/98/CE, che individua nella prevenzione il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente;

CONSIDERATO che la medesima direttiva 2018/851/UE promuove una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, attraverso l'adozione di misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse naturali;

VISTO che la Direttiva 2018/851/UE individua, altresì, nella transizione verso l'economia circolare, una importante occasione per apportare benefici all'ambiente, in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, attraverso una maggiore sinergia tra i settori dell'energia, del clima, dell'agricoltura, dell'industria e della ricerca, creando nuove opportunità per le economie locali e i soggetti interessati;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” (di seguito: “D.Lgs. 152/2006”) il quale stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del “*chi inquina paga*”. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione ed accesso alle informazioni ambientali;

VISTO l'art. 183, comma 1, lett. b –sexies) del D.lgs. 152/2006, ai sensi del quale “*..i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca.....;*”

DATO ATTO che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani e sono previste determinate semplificazioni burocratiche se i rifiuti vengono conferiti al servizio

pubblico o d'igiene urbana;

CONSIDERATO che con circolare del 12 aprile 2021, avente ad oggetto *“Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), di concerto con il Ministero delle finanze (MEF), ha confermato il carattere speciale dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse, in linea con quanto espressamente previsto dagli allegati L-quater e quinquies della Parte Quarta del Decreto-legislativo n. 152/2006 per effetto delle modifiche di cui al D.lgs. n.116/2020;

VISTA la L.R.30 dicembre 2020, n. 45, recante *“Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”* la quale, all'articolo 1, comma 2, prevede che *“La Regione opera per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE”*;

RITENUTO che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo richiede un impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano;

VISTI il D.Lgs 152/2006, gli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l'art. 6 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), istituisce il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);

VISTO, in particolare, l'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 che rinvia, tra l'altro, ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione della disciplina del registro elettronico nazionale, dei modelli di registro cronologico e dei formulari di identificazione, nonché le modalità di tenuta degli stessi in formato digitale e di trasmissione dei dati al registro ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 188-bis;

RITENUTO di dover demandare a successiva determinazione dirigenziale del SGRB-dpc026 le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento attuativo di cui all'articolo 188 – bis del D.Lgs n. 152/2006;

VISTO l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 il quale stabilisce che il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione;

VISTO l'art. 193, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 il quale, dispone che le disposizioni in materia di formulario di cui all'art. 193, comma 1, non si applicano “... ai trasporti di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri”;

VISTO l'art. 193, comma 8, del D.Lgs. 152/06, che dispone: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. pp), coi quali sia stata stipulata apposita convenzione”

VISTO l'art. 193, comma 12, del D.Lgs. 152/06, che dispone “la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”;

VISTO l'art. 212, co. 19-bis) del D.Lgs. 152/06 che prevede: “[...] sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183”;

VISTO l'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 che disciplina le violazioni dell'obbligo di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

VISTO l'art. 183, comma 1, lett. pp) il quale definisce il “circuitto organizzato di raccolta” come il *“il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione”*;

VISTO l'art. 206 del D.Lgs. 152/06 che prevede che *“Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria”*;

VISTO, in particolare, l'art. 206, co. 3 del D.Lgs. 152/06 che prevede che gli Accordi di Programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;

VISTO l'art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 *“Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa”*, il quale prevede che *“la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d'intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti”*;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con **L.R. 19.12.2007, n. 45** *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. **22-bis** *“Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”*;
- all'art. **23** *“Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”*, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

➤ all'art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07, all'art. 28, comma 2, prevede che gli Accordi e contratti di programma e protocolli di intesa “... possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente e contengono, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero è dispensata dall'autorizzazione. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per il controllo delle caratteristiche degli stessi nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.

1) Gli accordi di cui al comma 1, soddisfano almeno i seguenti requisiti:

a) avere forza vincolante;

b) definire la durata temporale di validità;

c) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;

d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;

e) essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e comunicati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare” (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);

CONSIDERATO altresì, che la L.R. 45/07, all'art. 37 rubricato “Rifiuti da attività agricole” prevede al comma 1: “Omissis

1) La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi;

2) La Giunta regionale, (...) promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche.”;

RITENUTO di prevedere un sistema di gestione pubblica dei rifiuti agricoli, con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, con lo scopo di:

- ✓ semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori e detentori di rifiuti agricoli;
- ✓ favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa, nonché l'organizzazione dell'utenza dei servizi di gestione dei rifiuti agricoli;
- ✓ migliorare l'efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti agricoli.

VISTA la [DGR n. 454 del 12.07.2016](#) “*D.Lgs- 03/04/2006, n. 152/06 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 - Accordo di programma Impresa agricola pulita. Approvazione*” con la quale la Regione Abruzzo ha approvato lo schema di Accordo di programma, sottoscritto in data 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che il citato Accordo ha avuto una durata di 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e che il rinnovo è subordinato ad apposita deliberazione di Giunta Regionale, previo accordo tra le parti interessate (art. 23 dell'Accordo);

VISTA la nota del 25 ottobre 2022, prot. n. 0459039 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha trasmesso il nuovo schema di Accordo ai soggetti firmatari dell'accordo scaduto ed ha contestualmente chiesto di manifestare entro il termine del 07/11/2022 l'interesse alla sottoscrizione dello stesso, con richiesta di comunicazione del nominativo del rappresentante deputato alla firma e di trasmissione di eventuali osservazioni;

VISTE le note acquisite via pec e via mail con le quali ANCI Abruzzo, ECOLAN SpA, Coldiretti Abruzzo, Confagricoltura Abruzzo, TEAM SpA, hanno manifestato interesse alla sottoscrizione dell'Accordo ed hanno trasmesso osservazioni;

RITENUTO opportuno, viste le istanze pervenute dal settore, definire nuovamente, tramite l'Accordo di Programma “Impresa Agricola Pulita”, un quadro di riferimento per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti agricoli, con un Accordo volontario costituito dai seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

❖ **Allegato I:** Accordo di programma denominato “Impresa Agricola Pulita” tra Regione Abruzzo, l'ANCI, Consorzi Intercomunali Rifiuti, Gestori della Raccolta, e le Organizzazioni Professionali Agricole (Confagricoltura, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Coldiretti e COPAGRI)

❖ **Allegato 1.A:** modulo di adesione dell'accordo di programma e convenzione con il Gestore del Servizio;

❖ **Allegato I.B:** elenco rifiuti agricoli;

- ❖ **Allegato I.C:** norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;
- ❖ **Allegato I.D:** costi per lo svolgimento di servizi;
- ❖ **Allegato I.E:** documento di trasporto;
- ❖ **Allegato I.F:** linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari.

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma:

1. appare coerente con la programmazione regionale di settore;
2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
3. costituisce una importante ed essenziale azione di informazione/formazione per gli utenti e gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGRB per l'attuazione dei principi comunitari di settore tra tutti gli attori del ciclo integrato dei rifiuti.

VISTO lo schema di accordo trasmesso dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

RITENUTO altresì di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026 di apportare le modifiche all'AdP che si rendessero necessarie ai fini degli adeguamenti normativi o di ottimizzazione delle modalità operative e di coordinarne le attività relative alla sua attuazione;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

VISTO, inoltre, il D.P.R. 28.12.2000, n.445 recante: “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di **APPROVARE** il nuovo Accordo di programma denominato “*Impresa Agricola Pulita*” costituito dai seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

❖ **Allegato I:** Accordo di programma denominato “Impresa Agricola Pulita” tra Regione Abruzzo, l’ANCI, Consorzi Intercomunali Rifiuti, Gestori della Raccolta, e le Organizzazioni Professionali Agricole (Confagricoltura, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Coldiretti e COPAGRI);

❖ **Allegato 1.A** - Modulo di adesione dell’accordo di programma e convenzione con il Gestore del Servizio;

❖ **Allegato I.B** - Elenco rifiuti agricoli;

❖ **Allegato I.C** - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;

❖ **Allegato I.D** - Costi per lo svolgimento di servizi;

❖ **Allegato I.E** - Documento di trasporto;

❖ **Allegato I.F** - Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari.

2. di **INCARICARE** i componenti della Giunta Regionale, Nicola Campitelli, in qualità di Assessore con delega ai Rifiuti e Emanuele Imprudente in qualità di Assessore con delega all’Agricoltura, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma denominato “*Impresa Agricola Pulita*”;

3. di **STABILIRE** che eventuali modifiche alle disposizioni, di ordine tecnico-gestionale, riferite all'Accordo di Programma che si dovessero rendere necessarie per ottimizzarne le modalità operative e recepire disposizioni e/o indicazioni nazionali o regionali, saranno determinate con Provvedimento Dirigenziale del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

4. di **DEMANDARE** al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (*SGRB-dpc026*) l'attuazione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi, l'emanazione degli ulteriori e necessari provvedimenti di propria competenza relativi allo stato di attuazione delle attività, connesse e conseguenti all'adozione del presente atto;

5. di **DISPORRE** che il presente provvedimento sia comunicato ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma, alle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, al MASE (*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*);

6. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (*B.U.R.A.T.*) e sul sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE SGRB

ING. SALVATORE CORROPPOLO

L'ASSESSORE

DOTT. EMANEUELE IMPRUDENTE

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DPC

ARCH. PIERPAOLO PESCARA

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

DOTT. MARCO MARSILIO

L'ASSESSORE

ARCH. NICOLACAMPITELLI



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Gabriele Costantini
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Gabriele Costantini
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A03 Segreteria Assessore Urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia, rifiuti
Nicola Campitelli
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Impresa Agricola Pulita - Accordo di Programma.pdf
Impronta 49E3E4092BA47FA20E3AF5FE267866AB2162FB798BB1FCF2C0232ACBB392B77D
Nome allegato: Impresa Agricola Pulita - Accordo di Programma_Allegati.pdf
Impronta 7B6850BB335DC01896924404BBAD2995DCF535C75EC670AA66E37B5C41C339B7



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 01/02/2023 15:20:31

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 01/02/2023 17:06:23

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681